

**Estratto della deliberazione
del Consiglio Comunale di Dimaro
n. 12 del 22.05.2014**

O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

O M I S S I S

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.):

Componente IMU:

- aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito determinate): 7,6 per mille;
- aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge aliquota del 2 per mille con detrazione d'imposta di Euro 200,00. =;
- unità immobiliari residenziali non adibite ad abitazione principale del soggetto tenuto al pagamento e relative pertinenze: 8,8 per mille;

Componente TASI

- Aliquota di base 0,00 **per mille** per le abitazioni principali disciplinate dal regolamento IUC con detrazione d'imposta di **Euro 50,00. =**;
 - Aliquota di base 0,00 **per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari a **Euro 300,00. =** per ogni soggetto passivo;
 - Aliquota ordinaria 0,00 **per mille** per tutte le altre fattispecie assoggettate a tributo, comprese le aree fabbricabili;
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono comunque esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI:
- a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
 - d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:
 - 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a Euro 300,00. =;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per cento della stessa.
5. Di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2014;
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare 10/14 dd. 22.05.2014;

O M I S S I S